

Comitato Piumazzese – NO alle CAVE - Tutela Ambiente e

Territorio


Via Dei Mille n. 163 - Piumazzo (MO)

E-mail: info@comitatonoallescave.com

C.F. 94142780363 tel. 331 1235252

Uffici: Via Ugo Bassi 6 - Piumazzo (MO)

Unione Comuni Sorbara
N. 0000564 09/01/2019
Classif: 8.3



Castelfranco Emilia, 04 gennaio 2019

Spett.le

Unione Comuni del Sorbara

Servizio SUAP - Sportello Unico per le

Attività Produttive

Via Circondaria Nord n. 126/b

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

OGGETTO: OSSERVAZIONI presentate dal Comitato Piumazzese NO alle CAVE in persona del Presidente Andrea Rovatti a:

PROCEDURA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE L.R. 20 APRILE 2018, N. 4 – Procedura di V.I.A. per il progetto di “Attività di estrazione di ghiaia e sabbia nella cava in ampliamento del Polo 12 denominata “GHARATA 1” – SU 456/18, ubicata in Via Gharata – Loc.Piumazzo, Castelfranco Emilia (MO), proponente Granulati Donnini S.p.A. - AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO SUL SITO WEB DELL’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE (UNIONE COMUNI DEL SORBARA) AI SENSI DELL’ART.16 L.R. 4/2018 DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PER L’EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) Prot. 26219 del 12/11/2018

Premesso che:

- con avviso Prot. 26219 del 12/11/2018 l’Autorità competente Unione Comune del Sorbara – Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive avvisava che, ai sensi degli articoli 16 e 17 del Capo III della Legge Regionale 20 aprile 2018 n. 4, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati per l’effettuazione della procedura di V.I.A., relativa al progetto di seguito indicato:


- **Denominazione del progetto/oggetto dell’istanza:** ATTIVITA’ DI ESTRAZIONE DI GHIAIA E SABBIA NELLA CAVA IN AMPLIAMENTO DEL POLO 12 DENOMINATA “GHARATA 1” CON CONSEGUENTE SISTEMAZIONE MORFOLOGICA E VEGETAZIONALE DELLE AREE

- **Localizzazione:** Via Gharata – Loc.Piumazzo, foglio 116, Mapp. 17P-18P-19P-26P27-28P-29-30P-35-36-81-82-120-133-139P

- **Proponente:** Granulati Donnini S.p.A.

- **Descrizione sintetica del progetto:** Il progetto appartiene alla categoria di cui all’allegato B.3.2) della L.R.4/2018 “cave e torbiere”. Il progetto prevede l’estrazione di ghiaia e sabbia e la successiva sistemazione finale dell’area di cava, per una potenzialità estrattiva massima di 559’033 mc. I principali impatti ambientali eventualmente producibili sono analizzati e descritti nel SIA (Studio di Impatto Ambientale), contestualmente alle misure di mitigazione previste, con particolare riferimento alle componenti suolo, produzione di rifiuti, acque superficiali e sotterranee, infrastrutture, atmosfera, emissioni rumorose, flora, fauna, ecosistemi, paesaggio, benessere umano, condizioni socio-economiche e sinergie.

- Il SIA e il relativo progetto per l’effettuazione della procedura di VIA, sono stati depositati per 60 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio online dell’Unione Comuni del Sorbara



Tutto ciò premesso, il Comitato Piumazzese NO alle CAVE, in persona del Presidente Andrea Rovatti, formula le seguenti osservazioni relative alla procedura in materia di VIA e relativi documenti ed elaborati di cui all'oggetto:

OSSERVAZIONE N. 1



L'osservazione è relativa all'elaborato CR 8i (nome file 7-105-Gh1-CR8i_Conv.) .

L'art. 3 di tale elaborato progettuale, relativo ai lavori di coltivazione, prevede alla lett. e):
“e) La Ditta si impegna ad eseguire, in modo coordinato con gli altri attuatori del Polo n. 12 e secondo le modalità e le frequenze individuate in ottemperanza all'art. 45 delle N.T.A. del PAE nella Del. G.C. n.34 del 20/03/2018 e specificate negli atti di Progetto, il piano di monitoraggio delle acque sotterranee per l'intero comparto estrattivo “California”, sulla nuova rete di monitoraggio appositamente realizzata (piezometri P1-P7); il rilevamento del livello di falda durante le fasi esecutive del progetto dovrà avvenire tramite datalogger posti nei piezometri P3, P6 e P7 che effettueranno misure in continuo; in fase esecutiva su tutti i piezometri di valle (P4, P5, P6 e P7) saranno effettuate misure mensili in campo di livello piezometrico, temperatura, pH, conducibilità elettrica specifica; su tutti i piezometri, di monte (P1, P2 e P3) e di valle (P4, P5, P6 e P7), saranno eseguite analisi chimiche trimestrali con profilo completo; dal termine delle attività al collaudo la frequenza diverrà trimestrale/semestrale per i piezometri di valle/monte.

Il profilo analitico completo comprende: temperatura, pH, conducibilità elettrica specifica, durezza, cloruri, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, ossidabilità, solfati, alcalinità, calcio, sodio, potassio, magnesio, potenziale redox, torbidità, COD, idrocarburi (espressi come n-esano), cadmio, piombo, cromo, rame, alluminio, nichel.

Quanto sopra dovrà essere documentato e fornito alle autorità competenti con le tempistiche e modalità specificate nel Progetto e comunque presentato a corredo della relazione annuale sullo stato dei lavori prevista dal PIAE/PAE vigente. L'adempimento del piano di monitoraggio sarà garantito a mezzo di fidejussione come descritto nel successivo art. 10.”

Osservazione:

I prelievi dai piezometri per le analisi devono essere effettuati, anziché dalla Granulati Donnini Spa, da un tecnico del Comune che provvederà ad inoltrare il campione ad un laboratorio scelto dallo stesso, con costi a carico dell'attuatore. A differenza del passato questo metodo evita che controllato e controllore siano la stessa figura.

OSSERVAZIONE N. 2



La presente osservazione è relativa all'“impatto su flora e fauna.

A pagina 89 del SIA-elaborato Bi (nome file 17-105-Gh1-Bi_RelVerifica) si legge che l'impatto su flora e fauna viene definito “lieve” e per tanto “impercettibile”.

Osservazione:

Tale motivazione è inaccettabile, non credibile e viene smentita dall'affermazione scritta poche righe prima (pagina 83): “Tuttavia l'attività estrattiva produce un forte impatto sul paesaggio, soprattutto se si inserisce in contesti vergini, comportando importanti modifiche morfologiche e sulla copertura del suolo naturale”. Il progetto si regge su motivazioni non credibili e va respinto.

Riepilogo dei commenti su NO cave GH_rev.pdf

Pagina: 3

Numero: 1 Autore: Amministratore Oggetto: Nota Data: 23/04/2019 23:55:49

Le modalità, prescrizioni e frequenze di effettuazione delle attività di monitoraggio attraverso analisi e prelievi delle acque sotterranee cadenzati sono stati previsti nel rispetto degli atti approvati dalla Giunta Comunale su parere di Arpa, ed hanno trovato traduzione in termini di obbligazioni in capo al soggetto attuatore nell'Accordo ex art.24 LR 7/2004 sottoscritto.

Resta comunque la possibilità di eseguire controlli e monitoraggi così come riportato nell'accordo agli articoli 9.1 e 9.3.

LA CONFERENZA DI SERVIZI HA RICHIESTO DI EFFETTUARE MONITORAGGI SPECIFICI CHE VERRANNO INSERITI TRA LE PRESCRIZIONI FINALI CHE VERRANNO EFFETTUATI CON LE MODALITA' PRESCRITTE DALLA CONVENZIONE.

NON SI RITIENE DI ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE


Numero: 2 Autore: Amministratore Oggetto: Nota Data: 02/05/2019 10:21:20

Il perimetro estrattivo interesserà una porzione di terreno vergine destinata principalmente ad uso agricolo priva di copertura forestale di rilievo: i terreni agricoli che verranno scorticati e coltivati per l'attuazione della cava Ghiarata 1 si presentano attualmente privi di

vegetazione per buona parte dell'anno.

Per quanto riguarda la fauna, la coltivazione, in continuità con la condizione attuale, non comporterà la rimozione di alcun ambiente di rifugio significativo, disturberà in modo limitato gli animali presenti o di passaggio nel sito.

NON SI RITIENE PERTANTO DI ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE



OSSERVAZIONE N.3: ¹

La seguente Osservazione e' relativa alla proposta di convenzione di cui a elaborato CR8i.

--art.10 garanzia per gli obblighi della convenzione punto h

-art.11 svincolo della fideiussione-punto b

Osservazione:

Al fine di rendere le garanzie fidejussorie immediatamente escutibili, si rende necessario inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'Istituto fidejussore si impegni a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile.

Inoltre l'Istituto Bancario o la Compagnia Assicuratrice devono essere di primaria importanza come richiesto dall'accordo ex art.24 della l.r.7/2000.

OSSERVAZIONE N.4: ²

La seguente Osservazione e' relativa alla proposta di convenzione di cui a elaborato CR8i.

--art.12 garanzia della manutenzione delle piantumazioni punto a:

"...la ditta dovra' mantenere.per un periodo di anni tre anni dal momento della messa a dimora..."

Osservazione:

Il periodo di tre anni di manutenzione dalla messa a dimora deve essere condizionato al fatto che ,alla fine dei 3 anni di manutenzione a carico dell'attuatore,sia accertato il buon stato vegetativo ed il rispetto del capitolato di spesa approvato.

Qualora non sia accertato il buon stato vegetativo,deve prevedersi una clausola che impegna l'attuatore ad un ulteriore periodo manutentivo di 3 anni a suo carico,quale deterrente al mantenimento degli impegni presi.

Numero: 1 Autore: Amministratore Oggetto: Nota Data: 23/04/2019 23:59:27

Le integrazioni richieste nell'ambito della conferenza comporteranno un aggiornamento della convenzione in conformità all'accordo e all'art.12 delle norme di PAE.

SI RITIENE DI ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE

Numero: 2 Autore: Amministratore Oggetto: Nota Data: 02/05/2019 10:54:58

Il buono stato vegetativo delle piantumazioni alla scadenza del periodo di tre anni dalla messa a dimora delle piante dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di mancato esito positivo delle verifiche condotte, sarà sempre facoltà del Comune mantenere attiva la fidejussione a garanzia della manutenzione delle piantumazioni di cui all'art.12 della bozza di convenzione (elaborato CR8i) fino a quando non riterrà raggiunto il risultato richiesto.

SI RITIENE DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE L'OSSERVAZIONE.

OSSERVAZIONE N.5: ¹

La seguente Osservazione e' relativa alla proposta di convenzione di cui a elaborato CR8i.

--art.18 misure e controlli-relazione annuale-primmo comma:

E' previsto l'elaborato con il "computo metrico dei materiali (distinto in materiale utile, terreno agricolo e sterile)" e l'elaborato "relazione sull'utilizzo del materiale tout venant impiegato direttamente nei propri impianti, tout venant venduto a terzi, nonche' sull'utilizzo dei materiali di provenienza esterna impiegati per eventuali ritombamenti e distinti per qualita' e quantita'".

Osservazione:

Per quanto riguarda il computo metrico dei materiali occorre aggiungere le quantita' di materiale lordo estratto.

Mentre per quanto riguarda il secondo Elaborato, deve essere integrato come segue:

"Relazione sull'utilizzo del materiale tout -venant impiegato direttamente nei propri impianti, tout- venant venduto a terzi, sull'utilizzo del terreno sterile prodotto in cava" nonche' sull'utilizzo dei materiali di provenienza esterna impiegati per eventuali ritombamenti e distinti per quantita' e qualita'".

L'attuatore deve specificare gli impianti (propri o di terzi) a cui i mezzi di trasporto hanno trasportato il materiale.

Si rende necessario aggiungere in Convenzione l'impegno dell'Attuatore a comunicare al Comune ogni mese i Q.li di ghiaia usciti sui mezzi dalla Cava "Ghiarata 1".

Non e' prevista la rendicontazione semestrale del materiale estratto prevista dall'articolo 3.1 dell'Accordo ex articolo 24 legge 7/2000 a pagina 7 secondo punto.

OSSERVAZIONE N.6: ²

Nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAE del Comune di Castel Franco Emilia a pagina 5, l'articolo 4, comma 4 si legge: " Il PAE, attraverso gli Accordi ed i Piani di Coltivazione, individua con precisione le aree interessate da recupero naturalistico definendone la destinazione finale ed il soggetto Gestore, qualora diverso dal Comune nonche' le zone destinate alla fruizione pubblica".

Osservazione:

Il Progetto denominato "Piano di Coltivazione e Sistemazione cava di ghiaia e sabbia Ghiarata 1" prevede un recupero naturalistico / boschivo ma non definisce la destinazione finale ed il soggetto gestore se e' diverso dal Comune e non chiarisce quali siano le eventuali zone destinate alla fruizione pubblica.

Pertanto il Progetto in esame non rispetta una delle norme piu' importanti previste dalle N.T.A e va respinto.

Pagina: 7

 Numero: 1 Autore: Amministratore Oggetto: Nota Data: 02/05/2019 10:56:33

Le integrazioni richieste nell'ambito della conferenza comporteranno un aggiornamento della convenzione in conformità all'art.3.1 dell' accordo sottoscritto.

SI RITIENE DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE LE OSSERVAZIONI


 Numero: 2 Autore: Amministratore Oggetto: Nota Data: 24/04/2019 00:04:59

Si richiama l'art.2.9 dell'Atto di Indirizzo, col quale viene specificato che l'acquisizione delle aree recuperate al patrimonio comunale è una facoltà:

"[...] Di norma la proprietà delle aree destinate all'escavazione, ad avvenuto completamento degli interventi di risistemazione in progetto e successivamente allo sfruttamento estrattivo, non è trasferita al Comune."

Di fatto oggi l'amministrazione non ha interesse ad acquisire tali aree.

SI RITIENE PERTANTO DI NON ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE



OSSERVAZIONE N.7:



Nelle **CONTRODEDUZIONI** alle **OSSERVAZIONI** effettuate in sede di Procedura per l'approvazione del PIAE-PAE 2009-201, 9 parti integranti dello stesso, in risposta alla Osservazione n.45 Prot.n.98850/8.5.3 del 1-10-2008 proposta dal Comune di Castelfranco Emilia, la Provincia di Modena chiarisce che:

" il corretto adempimento degli obblighi definiti negli Accordi e nelle Convenzioni, e' condizione soggettiva per ottenere il rilascio di ulteriore titolo; cosi' ovviamente il medesimo inadempimento deve ritenersi gia' causa di sospensione e decadenza (revoca dell'Autorizzazione rilasciata, poiche' configura la fattispecie di cui alla lettera b) dell'articolo 16 della LR.17/1991 e quella del 1 comma dell'articolo 18 della LR.17/1991".

"Questi obblighi devono essere ripresi e dettagliati sia negli Accordi che nelle Convenzioni"

"Al fine di sottolineare questi profili si introduce alle N.T.A del PIAE e del PAE all'articolo 28 comma 3 lettera L ed M che dispongono come segue:

"condizione soggettiva per la sottoscrizione delle Convenzioni e il rilascio delle relative autorizzazioni e' che il richiedente non sia inadempiente rispetto agli obblighi previsti dal presente Accordo o precedenti Convenzioni e autorizzazioni. Pertanto sino a che permanga l'inadempimento non puo' essere sottoscritto alcun atto a rilasciare autorizzazioni. L'inadempimento cessa con la realizzazione delle opere previste o indicate dal Comune nell'atto di accertamento dell'inadempimento...";

"Accordi, Convenzioni e le relative autorizzazioni devono essere sospese e dichiarate decadute nei casi di accertamento di inadempimento agli impegni assunti in base ai medesimi Accordi, Convenzioni o alle prescrizioni delle autorizzazioni (art.16 e 17 della LR 17/1991). Analogamente devono essere revocati gli Accordi, le Convenzioni e le relative autorizzazioni qualora l'inadempimento attenga al progetto di sistemazione finale e in tutte le altre cause che possono comportare un pericolo per l'interesse pubblico o per fatti che abbiano creato condizioni di pericolo all'incolumita' e alla salute pubblica (art.18 della LR 17/1991)"

Osservazione:

Nella Convenzione di cui e' elaborato CR8i non vengono ripresi e DETTAGLIATI i suddetti obblighi per cui viene disatteso un obbligo del PIAE-PAE.

OSSERVAZIONE N.8:



Nell'accordo ex art.24 l.2000 sono elencati impegni dell'Attuatore che riguardano per esempio

*LAVAGGIO DEGLI PNEUMATICI PER EVITARE DI IMBRATTARE LE STRADE PUBBLICHE;

*L'USO DEL TELONE COPRI-CASSONE DEI MEZZI DI TRASPORTO CHE DEVONO ESSERE IN REGOLA ANCHE CON LE EMISSIONI;

*SFALCIATURE E CURA DEL VERDE INTERNO ED ESTERNO ALLE CAVE, PULIZIA DEI FOSSI E SCOLINE DELL'ACQUA PIOVANA, MANTENIMENTO DEL DECORO ED IGIENE .

Osservazione:

Poiche' l'esperienza ha insegnato che spesso queste inadempienze non vengono sanzionate in quanto il soggetto accertatore autorizzato non e' presente a rilevare l'inadempimento, al fine di creare una deterrenza al ripetersi di tali inadempimenti, occorre inserire una norma che contempli foto o video (confermanti tali inadempienze) e confermate dalle testimonianze di almeno due testimoni, le faccia costituire quali prove per sanzionare l'attuatore inadempiente. Le sanzioni, almeno per le infrazioni regolate dal codice della strada, devono essere applicate nella misura massima, fissa e senza sconti, sempre come deterrente.

Pagina: 9

Numero: 1 Autore: Amministratore Oggetto: Nota Data: 02/05/2019 10:59:56

Le integrazioni richieste nell'ambito della conferenza comporteranno un aggiornamento della convenzione in conformità alle norme di PAE inerenti inadempimenti, rispetto agli obblighi previsti dall'accordo, da precedenti convenzioni e autorizzazioni.

SI RITIENE PERTANTO DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE L'OSSERVAZIONE.

Numero: 2 Autore: Amministratore Oggetto: Nota Data: 24/04/2019 00:07:11

Trattasi di materie regolate da leggi dello Stato (Codice della Strada: d.lgs.285/92 s.m.i.) o di derivazione comunitaria (Regolamento Generale sulla protezione dei dati: (GDPR) UE 2016/679).

Eventuali infrazioni e inadempimenti saranno accertati dagli organi competenti ed eventualmente sanzionati in base alle normative vigenti in materia.

Quando si viola una delle disposizioni del Codice della Strada, si è soggetti ad una sanzione amministrativa, la cui applicazione è disciplinata dallo stesso Codice, dal regolamento di esecuzione e da altre leggi specifiche. La sanzione amministrativa pecuniaria viene emanata attraverso la redazione di un verbale, redatto dagli organi abilitati, che deve avere determinate caratteristiche e contenuti e deve essere portata a conoscenza del trasgressore nei modi previsti dalla legge. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma del Codice della Strada.

Inoltre gli impegni a cui si fa riferimento sono solitamente inclusi tra le prescrizioni contenute nell'atto autorizzatorio AUA e nell'atto conclusivo del procedimento di VIA.

Relativamente ai controlli, l'accordo prevede che siano affidati dalla Polizia Municipale.

SI RITIENE PERTANTO DI NON ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE

